

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 266/CGF – RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2013

COLLEGIO

Avv. Edilberto Ricciardi – Presidente; Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.C. RENATE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAVALLI GABRIELE SEGUITO GARA RENATE/ALESSANDRIA DEL 28.4.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

Con preannuncio di reclamo, pervenuto via fax, del 1 maggio scorso, l’A.C. Renate S.r.l., in persona del suo presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 8 maggio 2013. Istruito il ricorso, è stata fissata l’odierna discussione, alla quale ha partecipato, per la reclamante, la dott.ssa Casini, in sostituzione dell’avv. Di Cintio.

Nella memoria in atti, confermata dalla rappresentante all’odierna riunione, l’A.C. Renate contrasta la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Gabriele Cavalli la squalifica per 3 giornate di gara per “comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro al termine della gara” consistito nella prolungata, offensiva contestazione di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara.

A sostegno della richiesta di annullamento della sanzione oppure, in subordine, di riduzione della stessa, la reclamante ha invocato la sussistenza, di circostanze esimenti o almeno attenuanti, delle quali chiede la valutazione, ai sensi dell’art. 19 C.G.S. trattandosi, in tesi, di comportamento susseguente ad un atteggiamento di protesta, sicuramente censurabile ma comprensibile per la tensione emotiva “strettamente e direttamente collegabile alla effettiva realizzazione del rigore da parte della compagine avversaria nei minuti finali...”.

In ogni caso si reputa eccessivamente onerosa la sanzione inflitta, avendo il giocatore tenuto, successivamente all’espulsione decretata, un comportamento “corretto e collaborativo” e se ne chiede, in via subordinata alla richiesta di riduzione, la sua parziale commutazione in ammenda.

La Corte visto il referto arbitrale e valutate attentamente le circostanze ivi riportate, nonché le motivazioni difensive rappresentate, ritiene che il reclamo non possa essere accolto.

Non può essere posto in dubbio, in primo luogo, che il calciatore Cavalli abbia deliberatamente avvicinato l’arbitro alla fine della gara al solo scopo di insultarlo pesantemente e non, come riferito nel ricorso, manifestare una protesta ancorché definita “un’esagerata reazione ad un fatto di gioco”: l’incontro era terminato da alcuni minuti e non vi era ragione alcuna di perpetuare le dissonanti valutazioni verosimilmente già espresse all’arbitro al momento dell’assunzione della decisione tecnica.

La società reclamante vorrebbe poi, accreditare la tesi che quello del Cavalli sia stato un “colorito e deprecabile sfogo, esternato, purtroppo, in prossimità dell’arbitro...”

Delle due l'una: o è stata una veemente protesta rivolta all'arbitro, comprensibile per l'amarezza dell'esito della gara, oppure uno sfogo non diretto allo stesso, sfortunatamente presente nei pressi del giocatore e percepito, in tesi erroneamente, come a lui rivolto.

La Corte non reputa che possa darsi seria credibilità a siffatta, seconda ricostruzione che, al di là della sua intrinseca contraddizione, collide con la chiara ed inequivoca refertazione (munita di fede privilegiata), allorché il Direttore di gara indica – senza dubbio alcuno – nel calciatore Cavalli l'autore delle offese a lui rivolte, per le stesse motivazioni ammesse, peraltro, dalla reclamante.

Ora, in disparte il fatto che l'art. 1, comma 1, C.G.S. impone ad ogni tesserato di mantenere, sempre e comunque, un comportamento connotato da correttezza e probità, tale da non arrecare lesioni sia all'onore delle persone che all'Istituzione calcistica e che non può giustificarsi l'iniziativa del Cavalli di avvicinare l'arbitro allo scopo non di protestare ma di ingiurarlo, vi è da dire, come aggravante, che lo stesso rivestiva la qualifica di capitano della propria squadra.

L'episodio oggetto di cognizione, appare, quindi, totalmente ascrivibile a condotta offensiva di indubbia gravità, sostanziata in una manifestazione riprovevole e inutilmente arrogante, lesiva dell'autorità e dignità del direttore di gara, sicuramente contraria ai principi sportivi di correttezza, lealtà e probità e foriera di innescare, per la sua platealità, ulteriori e fors'anche più gravi reazioni.

Quanto precede radica il convincimento di questa Corte che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appaia congrua, ai sensi dell'art. 19, n. 4 C.G.S. – laddove prevede la squalifica minima per due giornate di gara a colui che sia reso responsabile di “condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa” nei confronti degli ufficiali di gara - e che non vi siano elementi per accedere alle richieste formulate dalla reclamante in via subordinata, alla luce della complessiva condotta del tesserato.

Il ricorso proposto dalla A.C. Renate S.r.l. dev'essere, pertanto, respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Renate S.r.l. di Renate (Monza Brianza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SOTTILI STEFANO SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/A.C. GIACOMENSE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013 è stata inflitta la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al sig. Sottili Stefano, allenatore della società F.B.C. Unione Venezia.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Unione Venezia/A.C. Giacomense del 28.4.2013, il Sottili assumeva un comportamento gravemente offensivo verso la terna arbitrale, allontanato dal campo si rivolgeva verso l'arbitro dicendogli “non ho fatto nulla, ma che c.... state facendo, state rovinando il campionato”.

Con reclamo in data 8 maggio 2013 il Presidente della società F.B.C. Unione Venezia (Venezia) chiede che venga ridotta la sanzione della squalifica.

Nel reclamo non si contestano i fatti storici addebitati, ma si tende a diminuire la gravità delle condotte censurate dal Giudice Sportivo.

Ritiene la Corte che l'oggettiva gravità della condotta addebitata – le parole offensive usate verso l'arbitro - e la posizione di responsabilità che il sig. Sottili, quale allenatore, riveste, non consentano di ridurre la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.B.C. Unione Venezia S.r.l. di Mestre (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/A.C. GIACOMENSE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013 è stato inflitta la sanzione della ammenda di €2.500,00 alla società F.B.C. Unione Venezia (Venezia).

Tale decisione veniva assunta perché sostenitori della predetta società durante l'incontro Unione Venezia/A.C. Giacomense del 28.4.2013, introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze; i medesimi al termine della gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione della terna arbitrale che rientrava negli spogliatoi numerose palle di carta, bottiglie di plastica e sputi senza colpire e intonavano reiterati cori offensivi verso la terna arbitrale e l'istituzione calcistica.

Con reclamo in data 8 maggio 2013 il Presidente della società F.B.C. Unione Venezia (Venezia) chiede che venga ridotta la sanzione della ammenda.

Nel reclamo non si contestano i fatti storici addebitati, ma si tende a diminuire la gravità delle condotte censurate dal Giudice Sportivo.

Ritiene la Corte che l'oggettiva gravità della condotta censurata – lancio di bottiglie, cori offensivi e sputi all'indirizzo della terna arbitrale - non consenta di ridurre la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.B.C. Unione Venezia S.r.l. di Mestre (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BONGIORNI MASSIMILIANO SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/A.C. GIACOMENSE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013 è stato inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al sig. Bongiorno Massimiliano, allenatore in seconda della società F.B.C. Unione Venezia.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Unione Venezia/A.C. Giacomense del 28.4.2013, il Bongiorno assumeva un comportamento gravemente offensivo verso l'arbitro urlandogli "ora hai rotto il c... , ma che c.... vi state inventando".

Con reclamo in data 8 maggio 2013 il Presidente della società F.B.C. Unione Venezia (Venezia) chiede che venga ridotta la sanzione della squalifica.

Nel reclamo non si contestano i fatti storici addebitati, ma si tende a diminuire la gravità delle condotte censurate dal Giudice Sportivo.

Ritiene la Corte che l'oggettiva gravità della condotta addebitata – per le parole offensive usate verso l'arbitro e il contegno minaccioso tenuto nei suoi riguardi - e la violazione della funzione di esempio per i calciatori che il sig. Bongiorno, quale allenatore in seconda, deve esercitare, non consentano di ridurre la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.B.C. Unione Venezia S.r.l. di Mestre (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONATO FRANCESCO SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/A.C. GIACOMENSE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013 è stato inflitta la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara al al calc. Bonato Francesco, per comportamento offensivo verso la terna arbitrale.

Tale decisione veniva assunta perché al termine dell'incontro Unione Venezia/A.C. Giacomense del 28.4.2013, il Bonato avvicinava con tono minaccioso l'arbitro che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e tentava di colpirlo con un pugno, prontamente fermato dai dirigenti della propria squadra.

Con reclamo in data 8 maggio 2013 il Presidente della società F.B.C. Unione Venezia (Venezia) chiede che venga ridotta la sanzione della squalifica.

Nel reclamo non si contestano i fatti storici addebitati, ma si tende a diminuire la gravità delle condotte censurate dal Giudice Sportivo.

Ritiene la Corte che l'oggettiva gravità della condotta addebitata – per le parole offensive usate verso l'arbitro, il contegno minaccioso tenuto nei suoi riguardi ed il tentativo di aggressione fisica allo stesso - non consenta di ridurre la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.B.C. Unione Venezia S.r.l. di Mestre (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Edilberto Ricciardi

Publicato in Roma il 10 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete